

COMUNE DI UTA

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

**REGOLAMENTO COMPENSO
INCENTIVANTE PER IL CONTRASTO
ALL'EVASIONE TRIBUTARIA E FISCALE**

(Articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale

n. in data

INDICE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento
Articolo 2 – Costituzione del Fondo
Articolo 3 – Destinazione del Fondo
Articolo 4 – Ripartizione del compenso incentivante
Articolo 5 – Disposizioni Finali

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al Servizio Tributi.

Articolo 2 – Costituzione del Fondo

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.
2. Il Fondo incentivante è alimentato dalle seguenti fonti di entrate riscosse nell'anno precedente a quelle di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato, nella misura del 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento IMU e TARI, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento, notificati dall'ente anche con il supporto di società esterne non concessionarie dell'attività di accertamento;
3. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con la percentuale di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione IMU e TARI iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

Articolo 3 – Destinazione del Fondo

1. La destinazione del Fondo ha due diverse finalità, una afferisce al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio tributi e l'altra quota da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente coinvolto, anche di qualifica dirigenziale e incaricati di posizione organizzativa. Può partecipare alla ripartizione delle risorse anche il personale esterno al servizio tributi che presti la propria opera nell'attività di accertamento e liquidazione dei tributi IMU e TARI.
2. La ripartizione del Fondo tra quota da destinare al potenziamento delle risorse strumentali e quota da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente è stabilita nel seguente modo:

a) Fondo Incentivo personale dipendente – Trattamento accessorio: è assegnato il 5% fino a coprire il limite massimo del 15% del trattamento tabellare annuo lordo dei soggetti interessati. In ogni caso il beneficio riconosciuto ai dipendenti quale trattamento economico accessorio non può superare il 15% del trattamento tabellare annuo lordo individuale.

b) Fondo potenziamento risorse strumentali: sono assegnate le somme eccedenti il limite del 15% del trattamento tabellare dei dipendenti ai quali è riconosciuto l'incentivo. Tale fondo può essere utilizzato per l'acquisizione di software specifici, di apparecchiature tecnologiche funzionali alle attività di recupero evasione o per il potenziamento dell'ufficio tributi, per l'acquisizione di servizi strumentali funzionali alle attività dell'ufficio, alla bonifica delle banche dati ed alla strutturazione di nuovi strumenti di dialogo e di interrelazione con i contribuenti.

3. L'utilizzo del fondo per il potenziamento delle risorse strumentali, nell'ambito delle citate finalità, è proposto all'Amministrazione dal responsabile del servizio competente.

Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

Articolo 4 – Ripartizione del compenso incentivante

1. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.

4. In sede di assegnazione degli obiettivi del Servizio Tributi vengono predeterminati gli obiettivi per accedere al trattamento accessorio di cui al presente articolo, per i quali vengono definiti i tempi di attuazione, le fasi del processo, il personale coinvolto e gli indicatori di risultato.

5. Le quote da attribuire ad ogni dipendente sono quantificate sulla base della percentuale di apporto quali-quantitativo alla realizzazione degli obiettivi del Servizio Tributi e sono erogabili successivamente all'approvazione del consuntivo del Piano della performance.

Articolo 5 – Disposizioni finali

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 48 c. 3 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria

3. Per quanto non espressamente richiamato si fa riferimento alla normativa vigente

4. Con il presente regolamento si intende costituito il fondo incentivante